

Prof. Avv. ETTORE ROCCHI
Via Modonella 3
41121 Modena
tel. (059) 216976 - 216946
telefax (059) 210554

Avv. LUIGI BAGGI
20096 PIOLTELLO - Via J. Della Quercia, 4
Tel./Fax: 0292151606
Partita IVA 12507190150
e.mail: studiiolegale.baggi@libero.it

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CON CONTESTUALE DOMANDA RICONVENZIONALE

COPIA
per WDF-Q

La Grandi Salumifici Italiani S.p.a., con sede in Modena, Strada Gherbella n. 320, P. Iva 02654810361, in persona del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuliano Carletti, nato a Torcegno (TN) il 15 luglio 1960, residente a Castelnuovo Rangone (MO), Via Pavese 8, codice fiscale dichiarato CRL GLN 60L15 L211V, a mezzo dei sottoscritti procuratori avv. ti Ettore Rocchi (C.F.RCCTTR64S20H223Q) (pec: ettore.rocchi@ordineavvocatiereggioemilia.it - fax 059/210554) e avv. Luigi Baggi (C.F.BGGLGU57M22F205F) (pec: luigi.baggi@milano.pecavvocati.it - fax 02/39304193) dai quali in via disgiunta è rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Pioltello (MI), via Jacopo della Quercia n.4,

URGENTE

SI NOTIFICHI
OGGI 7.02.18

lyz

premesse

- che con decreto ingiuntivo telematico n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) del 30 dicembre 2017 e notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 2 gennaio 2018 ai sensi della legge n.53 del 1994 l'Ill.mo Tribunale di Milano ingiungeva alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. di pagare entro 40 giorni dalla notifica alla società ALMA S.P.A. Agenzia per il lavoro (C.F. 01429440934) la somma complessiva di euro 1.303.955,26, oltre gli interessi moratori commerciali di cui al d.l.vo 231/2002 dalla scadenza della fatture al saldo ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 6.000,00 per compenso, € 870,00 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso spese forfetario, oltre IVA (se e come dovuta per legge) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

- che la società opponente ritiene il suddetto decreto ingiuntivo nullo, inefficace, illegittimo, ingiusto nonché gravatorio delle ragioni della società esponente ed emesso per importi non dovuti;

Tutto ciò premesso,

la società Grandi Salumifici Italiani S.p.a., come sopra rappresentata e difesa, propone formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) emesso dall'Ill.mo Tribunale di Milano per i seguenti motivi

IN FATTO

- 1) La Grandi Salumifici Italiani S.p.a. è una società che svolge attività di produzione e/o commercializzazione sia in Italia che all'estero di salumi in genere e prodotti affini e detiene in locazione la base logistica situata nel Comune di Bentivoglio (BO) all'interno dell'Interporto di Bologna (di seguito la "Base Logistica");
- 2) l'attrice opponente ha dotato la Base Logistica dei più moderni e innovativi sistemi informatici per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci all'interno dell'area adibita a magazzino, ove le medesime sono conservate a temperatura controllata, e per l'organizzazione degli ordini dei clienti e la preparazione dei carichi dei camion diretti alla destinazione finale;
- 3) con contratto di appalto di servizi avente decorrenza dal 1° febbraio 2016 la società Grandi Salumifici Italiani S.p.a. affidava, in via esclusiva, ad Alma S.p.a. - Agenzia per il lavoro (P. Iva 01429440934) con sede legale a Roma, via G. Palumbo n.12, tutti i servizi di stoccaggio e movimentazione e Atelier dei prodotti presso la Base Logistica più sopra indicata (doc.1);
- 4) a complemento del predetto contratto le parti contrattuali stipulavano ulteriori accordi aventi ad oggetto la pulizia della base logistica di Bentivoglio (BO), nonché l'affidamento dei servizi di trasporto di prodotti alimentari nell'"Outlet del Gusto" della Grandi Salumifici Italiani S.p.a., sito nell'area di ristoro di Interporto, e di preparazione di panini con relativa consegna a domicilio (docc. 2-3-4);
- 5) con il contratto di appalto, e con l'accordo dei servizi di pulizia, Alma S.p.a. si impegnava, tra l'altro, ad eseguire le attività appaltate con diligenza professionale e a regola d'arte con obbligo del risultato predisponendo gli strumenti, le attrezzature e le risorse necessarie e assicurava la continuità e la regolarità dei servizi assegnati. In caso di inadempimento da parte della

convenuta opposta la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. si riservava la facoltà di applicare trattenute, sul corrispettivo pattuito, proporzionali al danno cagionato da congruare con i pagamenti dovuti (art.4);

6) il contratto sopra indicato prevedeva espressamente che l'appaltatore fosse esclusivo responsabile per perdite, danneggiamenti e ammanchi dei prodotti sin dal momento della presa in consegna e fino al carico nei camion per la loro distribuzione nonché esclusivo responsabile anche per fatto del proprio personale, dei propri collaboratori e dei terzi che avrebbe scelto o dei suoi fornitori della cui opera si sarebbe avvalso e si obbligava ad accollarsi ogni conseguenza di danno derivante dall'inosservanza di tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari applicabili (art.5);

7) inoltre Alma S.p.a., rimossa ogni eccezione, si impegnavo a tenere l'attrice opponente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e/o conseguenza pregiudizievole che sarebbe derivata in ogni modo e a qualsiasi titolo dai rapporti intercorrenti con l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori di cui la stessa si sarebbe avvalsa in relazione ai servizi assegnati ed era altresì integralmente responsabile e si obbligava a manlevare la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. per tutti i danni e/o sanzioni civili, penali ed amministrative che le sarebbero state eventualmente irrogate (si veda art. 5);

8) a garanzia del puntuale rispetto degli obblighi, anche di indennizzo, assunti dall'appaltatore le parti concordavano che sugli importi mensili fatturati la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. avrebbe trattenuto e accantonato un ammontare pari al 10% dell'importo di ogni singola fattura. L'importo complessivamente trattenuto (definito "Importo a Garanzia") sarebbe stato corrisposto ad Alma S.p.a. decorsi 25 (venticinque) mesi dalla cessazione del contratto per qualsiasi causa sempre che nel frattempo non venissero avanzate richieste di pagamento fondate sul vincolo di solidarietà previsto dalla legge a carico del committente verso i dipendenti dell'appaltatore (si veda art. 6.1);

9) le parti contrattuali precisavano, poi, che l'Importo a Garanzia non costituiva limitazione alla responsabilità dell'appaltatore e/o clausola penale con la conseguenza che la società attrice avrebbe potuto in ogni caso agire

verso Alma S.p.a. per il recupero integrale di tutte le somme eventualmente versate ai suoi dipendenti nonché per il ristoro di tutti i danni eventualmente subiti per fatto e colpa della stessa;

10) infine la convenuta opposta assumeva l'obbligo, durante il periodo di tre mesi antecedente la scadenza del contratto, avente durata annuale e non rinnovabile, di fornire adeguato supporto e addestramento all'operatore logistico/appaltatore subentrante, supporto comprensivo di un'attività di "affiancamento" di almeno 30 giorni (si veda art. 3.2);

11) successivamente la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. comunicava anche per iscritto ad Alma S.p.a. che il contratto di appalto nonché gli ulteriori accordi, tutti prorogati dalle parti di ulteriori quattro mesi, alla scadenza del 30 giugno 2017 sarebbero definitivamente cessati: ma quest'ultima ometteva di darne comunicazione ai propri dipendenti in violazione, tra l'altro, dei principi generali (docc. 5-6);

12) la società opponente, pertanto, si apprestava a stipulare con la Randstad Services S.r.l. un contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di logistica, movimentazione merci e pulizie presso la base logistica di Bentivoglio (BO) avente decorrenza dal 1° luglio 2017;

13) nella fase di passaggio di consegne all'impresa appaltatrice subentrante, la società convenuta, in violazione degli impegni contrattualmente assunti e ribaditi anche nella comunicazione del 9 maggio 2017 e in spregio ai principi di correttezza e buona fede, ometteva pretestuosamente di consegnare alla Randstad Services S.r.l. tutta la documentazione relativa al personale impiegato nell'appalto necessaria al trasferimento del medesimo e alla salvaguardia del diritto al lavoro delle risorse coinvolte, non fornendo così l'adeguato supporto promesso (docc. 7-8-9-10);

14) inoltre la Alma S.p.a. continuava a tenere, contrariamente alla normale prassi, un comportamento reticente nei confronti dei propri dipendenti riguardo all'imminente cessazione dell'appalto e, nonostante le rassicurazioni fornite, di fatto si rifiutava di definire con l'operatore logistico subentrante una "road map" di affiancamento;

15) solamente in data 1° giugno 2017 la società attrice apprendeva della esistenza di un accordo integrativo sottoscritto tra Alma S.p.a. ed il sindacato SI-COBAS avente ad oggetto il riconoscimento di un premio variabile da euro 750,00 a euro 1.500,00 per ogni dipendente con decorrenza il 1° luglio 2017 coincidente con il primo giorno di esecuzione dell'appalto con Randstad Services S.r.l. (doc.11);

16) successivamente si diffondeva tra i dipendenti della convenuta opposta la notizia del mutamento dell'operatore logistico presso la base di Interporto (BO) e questi ne informavano i sindacati: il personale di Alma S.p.a. inizia a partecipare ad assemblee spontanee e la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. rileva un calo della produttività nel magazzino della Base Logistica;

17) in data 6 giugno 2017 il sindacato COBAS Lavoro Privato indiceva uno sciopero contro Alma S.p.a. e contro il sindacato SI-COBAS a causa della sottoscrizione dell'accordo più sopra indicato, che aveva contribuito ad incrinare ulteriormente i rapporti con i lavoratori non aderenti alla predetta sigla sindacale, sciopero seguito dal blocco dei camion per alcune ore nella notte del 7 giugno 2017. Anche il giorno successivo i lavoratori aderenti al sindacato COBAS Lavoro Privato bloccavano per alcune ore l'attività nella Base Logistica a causa del mancato incontro già concordato con la società convenuta (docc.12-13);

18) tuttavia alla metà del mese di giugno il comportamento della società opposta era ancora volto ad ostacolare il cambio appalto, come confermato dalla richiesta di pronta esecuzione di tutti gli adempimenti necessari al predetto cambio avanzata dal sindacato COBAS Lavoro Privato che si produce (doc.14);

19) si fa notare, poi, che la situazione era così tesa che allo sciopero nazionale del 16 giugno 2017, contrariamente al solito, in termini statistici, i dipendenti Alma partecipavano all'80% anziché al 30%; nel frattempo i lavoratori aderenti al sindacato SI COBAS avevano promosso per il 15 giugno 2017 una assemblea avente quale ordine del giorno lo sciopero più sopra indicato alla quale prendevano parte tutti i lavoratori (non solo i tesserati SI-COBAS): per

l'intero pomeriggio e la notte successiva non viene svolta alcuna attività lavorativa presso la Base Logistica (doc.15);

20) il 17 giugno 2017, nonostante le assicurazioni di Alma S.p.a., si presentavano presso la Base Logistica solo 3 lavoratori ed il ritardo accumulato sull'esito della "processazione" ordini era oramai di 36 ore. I dati su assenteismo e bassa produttività continuano ad essere a livelli preoccupanti e portano ad una situazione ormai di emergenza. Si riscontra un costante ritardo sulle consegne verso i clienti;

21) ma vi è di più, Alma S.p.a. gestiva in modo così inappropriato le relazioni sindacali con le organizzazioni dei lavoratori che le stesse provvedevano per le giornate del 28-29-30 giugno 2017 a porre in essere ulteriori iniziative di blocco di tutte le attività svolte presso la Base Logistica con conseguenti ingenti danni;

22) più precisamente, in data 27 giugno 2017 veniva proclamato lo stato di agitazione da parte del sindacato SI-COBAS e alle ore 13.00 del giorno successivo i dipendenti Alma S.p.a., senza ulteriore preavviso, entravano in sciopero attuando il blocco dei mezzi che impediva il carico e lo scarico dei camion di qualsiasi provenienza o destinazione (docc.16-17-18-19-20);

23) il giorno 29 giugno 2017 la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. chiedeva espressamente ad Alma S.p.a. di intervenire nei confronti dei lavoratori ed in forza delle sue responsabilità di "appaltatore", ma la stessa rispondeva di non ritenersi responsabile poiché lo sciopero era stato indetto nei confronti della società subentrante (?!). Il blocco veniva poi eliminato solamente il pomeriggio del 30 giugno 2017, quando la società opponente conveniva -a fronte delle pretese fatte valere con la forza dell'emergenza - di erogare ai lavoratori una certa somma, giustificata quale conguaglio di natura retributiva;

24) in particolare i lavoratori contestavano le differenze retributive nascenti dai conteggi e dalle determinazioni dei propri datori di lavoro antecedenti a Randstad Services, preannunciando la proposizione di rivendicazioni anche nei confronti del committente ex artt. 29 D.Lgs. 276/2003 e 1676 c.c.;

25) quindi, la Grandi Salumifici Italiani S.p.a., affinché la normale attività di movimentazione delle merci riprendesse presso la Base Logistica, interveniva tempestivamente per ricomporre amichevolmente la controversia e provvedeva ad addivenire ad un accordo con le diverse firme sindacali acconsentendo ad erogare a ciascun lavoratore le proprie spettanze rappresentate dall'erogazione di una somma "una tantum" (docc.21-22);

26) per precisione di narrazione e per tuziorismo si rileva come dagli accordi sopra indicati siano state espressamente escluse le differenze retributive già richieste in data 17 giugno 2017 dai lavoratori aderenti al sindacato Cobas Lavoro Privato alla convenuta opposta e alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. quale committente relativamente al trasferimento ad Alma S.p.a. del ramo d'azienda LO.GI.MA. e pari a euro 118.986,10 nonché le spettanze ancora dovute dall'appaltatore uscente quali, a titolo esemplificativo, Tfr, ratei mensilità supplementari, ferie e rol non godute, indennità di mancato preavviso ed altre eventuali competenze di fine rapporto (doc.23);

27) nell'immediato l'attrice opponente provvedeva a contestare all'appaltatrice il grave inadempimento contrattuale consistente nella mancata erogazione dei servizi nelle giornate del 28-29-30 giugno 2017 e nel blocco di tutte le attività presso il magazzino con conseguente fermo dell'attività di produzione presso i propri stabilimenti (doc.24);

28) inoltre Alma S.p.a., prima della cessazione del contratto di appalto, aveva autorizzato le ferie dei propri dipendenti senza tenere in minimo conto le normali coperture necessarie per la prosecuzione delle attività con il nuovo appaltatore presso la Base Logistica che, pertanto, nel mese di agosto la stessa si rivelava scoperta di personale;

29) cosicché la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. a fronte degli ingenti danni subiti per ordini inevasi, merce resa, penali commerciali, costi di conciliazione, e come meglio infra specificato, e in forza dell'art. 4.4 e 6 del contratto di appalto nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c., tratteneva gli importi dovuti ad Alma S.p.a. per l'integrale ristoro dei gravissimi pregiudizi patiti (doc.25-26);

30) successivamente perveniva alla società opponente dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento Ufficio Antifrode le richieste a norma dell'art. 51 del D.P.R. 633/1972 di dare riscontro a un questionario relativo a società che avrebbero operato quali subappaltatrici di Alma S.p.a. (docc. 27-28);

31) infine la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. veniva citata in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro da un ex dipendente della cooperativa LO.GI.MA. per il pagamento di euro 188.719,50 a ristoro dei danni allo stesso derivati a seguito di infortunio (doc.29);

32) alla luce di tutto quanto sopra esposto e per tutti i motivi più sopra indicati la società opponente con atto notificato in data 6 dicembre 2017 ha convenuto in giudizio innanzi all'Ill.mo Tribunale di Milano la società Alma S.p.a. Agenzia per il lavoro per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti e quantificati in euro 2.050.069,79, tenuto conto che la società opposta si era, altresì, assunta l'obbligo di tenerla manlevata ed indenne da qualsiasi pretesa e/o conseguenza pregiudizievole alla stessa derivata, in ogni modo e a qualsiasi titolo, dai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori e da tutti i danni e/o sanzioni e/o pregiudizi dalla stessa a qualsiasi titolo subiti (doc.30);

33) che la predetta causa è stata iscritta a ruolo presso il Tribunale di Milano e rubricata al R.G. n.59591/2017, Giudice Istruttore dottor Giovanni Grassi (doc.31).

IN DIRITTO

i) Sospensione del presente giudizio

La difesa della Grandi Salumifici Italiani S.p.a. evidenzia innanzi tutto che è pendente innanzi alla Sezione VII Civile dell'Ill.mo Tribunale adito la controversia rubricata al R.G. n.59591/2017 dalla cui definizione dipende la decisione del presente giudizio di opposizione che pertanto dovrà essere sospeso.

Infatti la sospensione si verifica quando, contemporaneamente alla causa *de qua agitur*, penda innanzi allo stesso giudice o ad altro giudice civile, penale o

amministrativo, un'altra e separata causa, la cui decisione sia pregiudiziale rispetto a quella che interessa, nel senso che la decisione di una causa risulti rilevante per la decisione dell'altra che di conseguenza viene sospesa (Fazzalari, *Il processo ordinario di cognizione*, Torino 1989).

E' di tutta evidenza che nel caso di specie la causa pendente sopra indicata avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni costituisce un antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo e tra i medesimi giudizi sussiste una relazione di influenza dell'uno rispetto all'altro in quanto la decisione del processo principale è idonea a definire, in tutto o in parte, il tema dibattuto nel processo del quale si chiede la sospensione.

A tal proposito la Suprema Corte così si è espressa "*La sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. presuppone una necessaria pregiudizialità, esistente laddove nel giudizio, che abbia per parti le medesime della causa pregiudicata, debba adottarsi una pronuncia di portata vincolante, o che sia destinata a spiegare efficacia di giudicato, all'interno della causa pregiudicata...*" (Cass. Civ., sez. VI, 6 novembre 2015 n.22784 in *Giustizia Civile Massimario* 2015)

Inoltre la *ratio* della sospensione necessaria consiste nell'esigenza di evitare conflitti di giudicati (Cass. Civ., sez. I, 2 agosto 2007, n. 16995 in *Giustizia Civile Massimario* 2007) nonché nella esigenza di economia processuale consistente nell'evitare una doppia inutile attività istruttoria sul materiale comune alle due cause, pregiudiziale e dipendente (Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, II, Torino 2008).

E' pertanto opportuno che venga disposta la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c. in quanto l'articolo in esame allude ad un vincolo di effettiva consequenzialità fra le statuizioni emanande in distinti processi e, quindi, ad un collegamento per il quale l'altro giudizio pendente investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un antecedente logico-giuridico, della relativa decisione, tanto più che l'art. 295 c.p.c. contempla il potere-dovere di sospendere il processo quando la pronuncia da

prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale, perché idonea a spiegare effetti vincolanti, in tutto o in parte, del tema del dibattito del giudizio da sospendere e così idonea a determinare il contenuto della statuizione su di esso.

In ogni caso tra le controversie più sopra indicate è evidente che vi è un collegamento dato da elementi di comunanza nelle posizioni dedotte in giudizio dalle parti che richiede una trattazione delle questioni secondo un ordine anche solamente logico.

Da tutto quanto sopra esposto, rilevata la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra la causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 59591/2017, e la presente controversia si chiede che quest'ultima venga sospesa.

ii) Inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto

Si rileva, poi, che il ricorso per decreto ingiuntivo e la procura alle liti notificati da Alma S.p.a. all'attrice opponente a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3-bis Legge n.53 del 1994 risultano sottoscritti digitalmente in data 2 gennaio 2018 e pertanto non possono ritenersi conformi, perché formati successivamente al deposito telematico, *"alle copie digitali presenti nel relativo fascicolo informatico (R.G. n. 55724/2017) di cancelleria dal quale sono stati estratti"* (docc.32-33).

La notifica dell'atto *de quo* è pertanto inesistente/o nulla, in quanto eseguita sulla base della copia informatica conforme del solo decreto ingiuntivo e **non** anche del ricorso per ingiunzione.

Infatti il ricorso per ingiunzione ed il decreto ingiuntivo costituiscono un *unicum* inscindibile, per cui la patologia della notifica dell'uno investe anche quella dell'altro, precludendo all'atto, unitariamente considerato, di esplicare gli effetti ai quali per legge era preordinato.

Di conseguenza nessun eventuale valore sanante può derivare dalla presente opposizione, tenuto conto del fatto che lo scopo conoscitivo può essere raggiunto solo dalla notifica contestuale del ricorso per ingiunzione e del

decreto ingiuntivo, secondo l'espressa e tassativa prescrizione dettata dal legislatore.

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che nella fattispecie in esame si configuri, invece, un'attestazione di conformità in nessun modo riferibile al ricorso per ingiunzione ed alla procura alle liti oggetto dell'attestazione la notifica in esame sarà comunque inesistente e/o nulla sia perché l'attestazione riguarda un atto diverso sia perché risulta violato l'art. 3-bis della Legge n.53/1994.

Alla inesistenza e/o nullità della notifica consegue quindi la nullità del decreto e la sua inefficacia ex art. 644 c.p.c.

iii) Invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza e/o nullità della procura alle liti

Il decreto ingiuntivo opposto con il presente giudizio è comunque nullo anche per inesistenza e/o nullità della procura alle liti.

Risulta infatti dalla notifica telematica effettuata da Alma S.p.a. che in sede monitoria la società ricorrente avrebbe agito in forza di una procura generale alle liti priva di data temporale rilasciata e sottoscritta digitalmente solo in data 2 gennaio 2018 e pertanto in epoca successiva all'emissione del decreto ingiuntivo telematico n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) (si veda doc.33).

Da ciò consegue che la società opposta, allorché ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, ha adito l'intestato Tribunale in difetto del presupposto processuale del ministero del difensore, per essere stato il ricorso medesimo sottoscritto da difensore che era sfornito di procura alle liti: il decreto ingiuntivo, pronunciato in assenza dei requisiti di legge, è pertanto nullo e dovrà essere anche per questo motivo revocato (cfr. Cass. Civ., sez.III, 26 febbraio 2013 n.4780 in *Giust. civ. Mass. 2013*).

iv) Insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo qui opposto è stato emesso nonostante fosse privo del requisito della liquidità del credito pecuniario e pertanto privo delle condizioni di procedibilità previste espressamente dall'articolo 633 c.p.c.

Infatti il medesimo veniva emesso per il pagamento di una somma che la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. non deve corrispondere alla società opposta a causa delle gravi inadempienze contrattuali della stessa e dei conseguenti danni arrecati all'attrice opponente.

In questa sede, pertanto, si contesta il decreto ingiuntivo opposto in quanto ottenuto dalla società Alma S.p.a. tacendo la circostanza che gli importi ingiunti non dovevano essere corrisposti alla luce delle contestazioni sorte nel corso del rapporto che hanno posto fine al predetto.

E gli importi ingiunti con il decreto ingiuntivo telematico n.29653/2017 non sono dovuti alla società opposta anche perché sono stati dalla stessa erroneamente computati, come anche in seguito si dirà.

Pertanto appare evidente che il decreto ingiuntivo è stato emesso in assenza del requisito della liquidità espressamente richiesto dall'art.633 c.p.c.

Tale norma indica le condizioni di ammissibilità sostanziali del procedimento per ingiunzione relative al diritto tutelabile ed all'oggetto di questo.

E l'ammissibilità del ricorso monitorio dipende, in materia di credito pecuniario, non solo dall'esigibilità ma anche dalla liquidità di quest'ultimo.

Il credito è liquido se determinato nel *quantum* o almeno quantificabile immediatamente con mero calcolo aritmetico da effettuarsi applicando i dati ricavati dai documenti prodotti, senza che il giudice debba risolvere alcuna previa opzione giuridica o esercitare discrezionalità.

E' pertanto da escludersi il carattere della liquidità allorché il calcolo è di sviluppo complesso e richieda la conoscenza di elementi che possono essere valutati solo nel corso del giudizio, quali ad esempio la determinazione dei danni.

Infine non può attribuirsi valore probatorio alle fatture emesse dalla società opposta in relazione all'*an* ed al *quantum* del credito vantato dal momento che *"La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte di fatti concernenti*

un rapporto già costituito. Pertanto quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio" (Cass. Civ., sez. II, 12 gennaio 2016, n. 299, in *Diritto & Giustizia* 2016 con nota di Tarantino).

Alla luce di quanto sopra esposto stante l'inesistenza del credito, l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. nonché della relativa prova il decreto ingiuntivo telematico n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) emesso dall'Ill.mo Tribunale di Milano dovrà essere annullato e/o dichiarato nullo e/o privo di effetto e conseguentemente revocato.

Nel merito

In via principale

v) Insussistenza del credito vantato dalla società opposta

a) Nel decreto ingiuntivo qui opposto la società convenuta assume di vantare nei confronti della Grandi Salumifici Italiani S.p.a. un credito di euro 1.303.955,26 per presunte prestazioni di servizi appaltati il cui pagamento non è dovuto anche per le ragioni di seguito esposte.

La Grandi Salumifici Italiani S.p.a. stipulava con Alma S.p.a. un contratto di appalto avente decorrenza 1° febbraio 2016 e ad oggetto i servizi di stoccaggio e movimentazione e Atelier dei prodotti della committente presso la Base Logistica dalla stessa detenuta in locazione presso l'Interporto di Bologna situato nel Comune di Bentivoglio (BO). Inoltre le parti contrattuali stipulavano degli accordi aventi ad oggetto la pulizia della Base Logistica e l'affidamento dei servizi di trasporto di prodotti alimentari nell' "Outlet del Gusto" della Grandi Salumifici Italiani S.p.a. e di preparazione e consegna di panini.

In forza degli accordi intercorsi la società appaltatrice si era assunta l'impegno di eseguire i servizi appaltati con diligenza professionale e a regola d'arte con obbligo del risultato predisponendo gli strumenti, le attrezzature e le risorse necessarie e assicurava la continuità e regolarità dei servizi assegnati.

In particolare Alma S.p.a. si era obbligata nei tre mesi antecedenti la scadenza del contratto di appalto a fornire adeguato supporto e addestramento all'operatore logistico/appaltatore subentrante comprensivo di un'attività di "affiancamento" di almeno 30 giorni.

Senonché siffatta obbligazione veniva violata in quanto la parte obbligata si rifiutava pretestuosamente di consegnare la documentazione per facilitare il passaggio del personale alla nuova società appaltatrice.

L'omissione impediva così il regolare trasferimento del personale dipendente il quale, preoccupato per la situazione di cui era venuto ufficialmente a conoscenza, faceva valere le proprie pretese indicando uno sciopero che bloccava integralmente ogni attività presso la Base Logistica.

Infatti alla scadenza del contratto di appalto, e degli accordi più sopra indicati e in occasione del passaggio delle consegne al nuovo appaltatore Randstad Services S.r.l., la convenuta opposta si rifiutava di consegnare la documentazione relativa al personale impiegato necessaria al trasferimento del medesimo e alla salvaguardia del diritto al lavoro delle risorse coinvolte.

Queste ultime, poi, anche a causa della gestione inappropriata da parte di Alma S.p.a. delle relazioni con le organizzazioni dei lavoratori, indicevano per le giornate del 28-29-30 giugno 2017 un blocco di tutte le attività svolte presso la Base Logistica arrecando ingenti danni alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. Più precisamente sin dai primi giorni del mese di giugno i lavoratori di Alma S.p.a., appresa da terzi la notizia del mutamento dell'operatore logistico/appaltatore presso la Base di Interporto (BO), indicevano assemblee e scioperi, come meglio descritti nella parte fattuale del presente atto, con la conseguenza che i dati relativi all'assenteismo e alla scarsa produttività giungevano a livelli preoccupanti e comportavano una situazione di emergenza presso la Base Logistica ove si era accumulato un gravoso ritardo nelle consegne ai clienti.

La situazione, poi, si aggravava sempre più sino a giungere alle giornate del 28-29-30 giugno 2017, durante le quali i dipendenti di Alma S.p.a., senza ulteriore preavviso, entravano in sciopero attuando i blocchi dei mezzi che

impedivano il carico e lo scarico dei camion di qualsiasi provenienza o destinazione presso la Base Logistica.

Il predetto blocco veniva risolto solamente nel pomeriggio del 30 giugno 2017 quando l'attrice opponente, intervenuta per ricomporre in via conciliativa le richieste e le rivendicazioni dei lavoratori nei confronti di Alma S.p.a., si impegnava ad erogare la somma ingente già descritta per i titoli ivi evidenziati. Tutto quanto sopra esposto rivela, senza dubbio alcuno, l'insussistenza del credito vantato da Alma S.p.a. Agenzia per il lavoro stante il palese inadempimento da parte della stessa degli obblighi contrattuali assunti nonché dei principi generali che impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale.

Dalla documentazione dimessa in atti emerge, infatti, con tutta evidenza che le parti avevano pattuito che Alma S.p.a. dovesse in ogni momento assicurare la continuità e la regolarità dei servizi erogati nonché l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e delle garanzie assunte e in particolare di fornire adeguato supporto all'appaltatore subentrante nei tre mesi antecedenti la cessazione dei rapporti intercorsi. Tuttavia si è dimostrato che la convenuta opposta, ricevuta la comunicazione della cessazione del contratto, si è ben guardata dal collaborare con la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. e Randstad Services S.r.l. per il "passaggio delle consegne", nonostante gli obblighi assunti e le rassicurazioni fornite, ed ha tenuto nei confronti dei propri dipendenti un contegno ostruzionista e così reticente da suscitare le gravi reazioni degli stessi susseguitesi per tutto il mese di giugno 2017 in danno dell'attrice opponente.

Pertanto, stante l'insussistenza del credito vantato dalla Alma S.p.a. Agenzia per il lavoro, il decreto ingiuntivo n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) emesso dall'Ill.mo Tribunale di Milano dovrà essere dichiarato illegittimo e/o nullo e/o privo di effetto e conseguentemente revocato.

b) Ribadita ogni contestazione sollevata circa il presunto credito vantato dalla convenuta opposta nei confronti della Grandi Salumifici Italiani S.p.a., l'insussistenza dello stesso emerge, altresì, con tutta evidenza dalla circostanza

che gli importi richiesti con il decreto ingiuntivo n.29653/2017 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Milano sono stati erroneamente determinati.

Infatti con il decreto ingiuntivo qui opposto è stato ingiunto alla società opponente il pagamento della somma di euro 1.303.955,26 per sorte capitale sebbene la sommatoria degli importi delle singole fatture portate dal ricorso per ingiunzione, al netto della trattenuta pari al 10% ("Importo a Garanzia" di cui all'art. 6 dei contratti di appalto), sia pari a euro 1.301.839,10.

Pertanto il decreto ingiuntivo n.29653/2017 emesso con condanna al pagamento di un importo errato, posto che lo stesso riflette la situazione fattuale e giuridica esistente al momento della pronuncia (Garbagnati, *In tema di opposizione ad un decreto d'ingiunzione emesso nonostante l'adempimento prima della sua pronuncia...*, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, 272), dovrà essere considerato illegittimo e quindi revocato.

Al proposito si osserva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore.

Ne consegue che la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, **che dunque va sempre integralmente revocato** (Cass. Civ., sez. III, 25 febbraio 2014, n.4436).

In via riconvenzionale

vi) Il diritto della Grandi Salumifici Italiani S.p.a. al risarcimento del danno e relativa quantificazione

L'inadempimento contrattuale sopra descritto è fonte di danno patrimoniale per la società attrice.

Infatti il blocco delle attività avvenuto a più riprese presso la Base Logistica di Interporto da parte dei dipendenti Alma S.p.a., che aveva garantito la continuità e regolarità dei servizi assegnati, ha arrecato ingenti danni all'attrice opponente.

L'impedimento del carico e dello scarico dei camion di qualsiasi provenienza o destinazione non solo ha determinato la mancata consegna dei prodotti ai clienti con conseguente addebito alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. di penali commerciali per ritardi e/o ordini inevasi ma ha anche provocato il perimento dei prodotti che l'attrice ha dovuto poi smaltire.

Pertanto a causa del blocco più sopra indicato la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. ha subito danni per euro 2.050.069,79.

Ma vi è di più, al fine di far cessare l'agitazione intrapresa dai lavoratori impiegati nella Base Logistica la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. è dovuta addivenire ad un accordo in sede di conciliazione sindacale con la quale la stessa si era impegnata ad erogare a ciascun lavoratore le proprie spettanze rappresentate dall'erogazione di una somma "una tantum".

Come detto, per mero tuziorismo si rileva che dall'importo sopra indicato venivano espressamente escluse le differenze retributive già richieste dai lavoratori aderenti al sindacato Cobas Lavoro Privato alla convenuta opposta e alla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. in qualità di committente relativamente al trasferimento ad Alma del ramo d'azienda Logi. Ma nonché le spettanze ancora dovute dall'appaltatore uscente quali, a titolo esemplificativo, Tfr, ratei mensilità supplementari, ferie e rol non godute, indennità di mancato preavviso ed altre eventuali competenze di fine rapporto.

Si ribadisce, poi, che la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. è stata convenuta in giudizio da un ex dipendente della cooperativa LO.GI.MA. per il pagamento dei danni dallo stesso subiti a seguito di un infortunio sul lavoro e quantificati in euro 188.719,50.

Per tali motivi l'attrice opponente chiede a titolo di risarcimento del danno le seguenti somme: euro 379.526,79 per mancato guadagno per ordini inevasi, euro 159.674 per merce resa in quanto scesa sotto la vita residua minima garantita, euro 100.597 per penali commerciali, euro 546.457 per attività straordinarie, costi aggiuntivi per la ripresa delle spedizioni e costi di efficientamento e ripristino standard qualitativi, euro 10.886,40 per acquisti, euro 1.560 per spese legali, euro 543.663 per costi di conciliazione dipendenti

Alma, euro 118.986,10 per differenze retributive ex dipendenti Logima ed euro 188.719,50 per costo ex dipendente Alma e così complessivamente euro 2.050.069,79 (docc.34-35-36-37).

Infatti, oltre agli obblighi più sopra indicati assunti da Alma S.p.a., le parti convenivano che l'appaltatore sarebbe stato esclusivo responsabile per perdite, danneggiamenti e ammanchi dei prodotti sin dal momento della presa in consegna e fino al carico nei camion per la loro distribuzione nonché esclusivo responsabile anche per fatto del proprio personale, dei propri collaboratori, dei terzi e dei suoi fornitori accollandosi ogni conseguenza di danno derivante dall'inosservanza di tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari applicabili (art.5). Inoltre Alma S.p.a., rimossa ogni eccezione, si era impegnata a tenere l'attrice opponente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e/o conseguenza pregiudizievole che sarebbe potuta in ogni modo e a qualsiasi titolo derivare dai rapporti intercorrenti con l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori e si era obbligata a manlevare la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. per tutti i danni e/o sanzioni civili, penali ed amministrative che eventualmente venissero irrogate.

A garanzia del puntuale rispetto degli obblighi, anche di natura indennitaria, assunti dall'appaltatore in forza dell'articolo 6 del contratto in esame, la Grandi Salumifici Italiani S.p.a. ha provveduto nel corso del rapporto a trattenere un ammontare pari al 10% dell'importo di ogni singola fattura emessa da congruare con le richieste di pagamento avanzate dai dipendenti dell'appaltatore in forza del vincolo di solidarietà e con le spese dalla stessa sostenute.

L'importo complessivamente trattenuto, poi, non costituisce limitazione alla responsabilità dell'appaltatore con la conseguenza che la committente può in ogni caso agire nei confronti di Alma S.p.a. per il recupero integrale di tutte le somme versate ai suoi dipendenti nonché per il ristoro di tutti i danni subiti per fatto e colpa della stessa.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente come la società convenuta opposta con il proprio comportamento abbia causato la

degenerazione dei rapporti con i propri dipendenti che ha portato al blocco della Base Logistica di Interporto e si sia resa responsabile di aver gestito in modo inadeguato l'aspettativa di regolarizzazione contributiva negli stessi generata che è ricaduta sulla Grandi Salumifici Italiani S.p.a.

Da ciò discende che è legittima la pretesa dell'odierna attrice opponente al risarcimento del danno, poiché Alma S.p.a. con il proprio comportamento non solo ha violato il principio di correttezza e buona fede che "...espressione del dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge; ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato" (Cass. Civ., sez. I, 6 agosto 2008 n.21250 in *Giur. comm.* 2010, 2, II, 229 con nota di Grosso) ma ha anche dato causa intenzionalmente al grave pregiudizio arrecato alla Grandi Salumifici Italiani e si è, altresì, assunta l'obbligo di tenerla manlevata ed indenne da qualsiasi pretesa e/o conseguenza pregiudizievole che sarebbe derivata dai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore e i suoi dipendenti e/o collaboratori e per tutti i danni che avrebbe subito.

* * *

vii) Opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

Alla luce delle più sopra esposte deduzioni ed eccezioni ci si oppone sin d'ora alla richiesta, ove formulata da controparte, di concessione della provvisoria esecuzione, tenuto conto che:

- l'opposizione è fondata su prova scritta;
- l'opponente contesta non solo il *quantum*, ma anche l'*an* dell'ingiunzione;
- in sede monitoria la società ricorrente non ha dato prova certa del credito;
- l'importo ingiunto è incerto, illiquido e non determinato;
- l'opposizione è proposta anche per vizi procedurali.

Inoltre si rammenta che la dottrina prevalente ritiene che ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto occorre l'esistenza di una prova "adeguata" dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto e tale "adeguatezza" si ha quando la documentazione della fase sommaria viene integrata da idonea ulteriore documentazione ovvero quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente (Garbagnati, *Il procedimento di ingiunzione*, Milano, 1991; conf. Guarnirei, *Sui presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648, c. 1 e 2, c.p.c.*, RDP 1993).

Nel caso di specie, invece, la Grandi Salumifici Italiani ha puntualmente contestato la pretesa avversaria ed ha prodotto della documentazione che non solo consente di apprezzare la fondatezza delle eccezioni dalla stessa formulate ma ha anche il pregio di porre in evidenza quali fossero i reciproci obblighi contrattuali in essere tra le parti di causa consentendo così valutare chi tra attore e convenuto si sia reso inadempiente.

Inoltre i documenti prodotti dall'opponente sono di tale rilevanza da "screditare" i fatti costitutivi posti a fondamento della richiesta di provvisoria esecuzione.

In sostanza la prova sopra indicata è idonea a dimostrare l'inesistenza del fatto costitutivo del diritto del creditore e il fondamento della relativa eccezione del debitore ingiunto ovvero comunque l'esistenza di fatti estintivi e/o impeditivi del diritto vantato dalla convenuta opposta, conformemente a quanto richiesto dalla legge, tenuto conto che nel presente giudizio la fattura non può costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa. Inoltre l'eccezione sollevata dalla società attrice è anche di pronta soluzione in quanto trova fondamento nei documenti prodotti e comunque appare ampiamente fondata sulla scorta di una delibazione sommaria degli atti di causa.

Ma vi è di più, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.29653/2017 non può essere concessa anche perché l'importo ingiunto, integralmente contestato, è stato comunque erroneamente determinato: infatti al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 648, 1° comma, seconda parte,

c.p.c., non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per una minor somma rispetto a quella ingiunta, atteso che ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto, che spetta al Giudice soltanto in fase di decisione (Tribunale Torino, sez. III civile, 5 ottobre 2015).

Un ulteriore elemento ostativo alla eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è l'evidente pericolo, debitamente provato in forza della documentazione dimessa in atti e in particolare dagli accertamenti in corso da parte dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Antifrode e dalle richieste avanzate dagli ex dipendenti ad Alma S.p.a., che possa derivare alla società opponente dall'accoglimento di tale richiesta anche in ordine alla possibilità di recupero presso la convenuta opposta della rilevante somma ingiunta.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

la società Grandi Salumifici Italiani S.p.a., con sede in Modena, Strada Gherbella n.320, P. Iva 02654810361, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

CITA

la società ALMA S.p.a. – Agenzia per il lavoro (C.F./P. Iva 01429440934), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Palumbo n.12, elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona dell'avv. **Marcello Pipola** (C.F.PPLMCL70E08G812W) in Pomigliano d'Arco (NA), via Verdi n.50, a comparire avanti l'Ill.mo Tribunale di Milano, all'udienza che sarà tenuta dall'Ill.mo Signor Giudice Istruttore designato ex art. 168 bis c.p.c., il giorno 16 luglio 2018 ore 9 e seguenti con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia per ivi assistere all'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,

In via pregiudiziale

- Accertare e dichiarare la pregiudizialità del giudizio di risarcimento danni pendente innanzi a codesto Ill.mo Tribunale R.G. n.59591/2017 e promosso dalla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. nei confronti di ALMA S.p.a. – Agenzia per il lavoro rispetto all’oggetto del contendere del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e per l’effetto dichiarare la sospensione di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 295 c.p.c.;

- In ogni caso sospendere il presente giudizio per tutti i motivi presenti in atti;

- Accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza e/o inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo telematico n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) del 30 dicembre 2017 emesso dall’Ill.mo Tribunale di Milano e conseguentemente dichiarare il predetto decreto inammissibile e/o inefficace e/o nullo e comunque revocarlo;

- Dichiarare nullo e/o inammissibile e/o improponibile e/o illegittimo e/o inefficace e/o inesistente e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo telematico n. n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) del 30 dicembre 2017 emesso dall’Ill.mo Tribunale di Milano, per inesistenza e/o nullità della procura alle liti e comunque perché pronunciato in assenza dei requisiti di legge.

In via preliminare

- Respingere, ove formulata ex art. 648 c.p.c. dalla società convenuta, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

- Accertato che il decreto ingiuntivo n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) dell’Ill.mo Tribunale di Milano è stato emesso in assenza dei presupposti previsti dall’art.633 c.p.c., annullare e/o dichiarare il medesimo inammissibile e/o illegittimo e/o improponibile e/o nullo e di nessun effetto e conseguentemente revocarlo.

Nel merito

In via principale

- Per i fatti e i titoli esposti nel presente atto di citazione in opposizione, dichiarare illegittimo e/o inammissibile e/o improponibile e/o nullo e/o privo di effetto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo telematico n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) del 30 dicembre 2017 emesso dall'Ill.mo Tribunale di Milano e comunque rigettare le domande tutte proposte da ALMA S.p.a. – Agenzia per il lavoro nei confronti della Grandi Salumifici Italiani S.p.a., siccome illegittime, infondate e non provate;

- In ogni caso annullare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto giuridico e/o illegittimo e/o inammissibile e/o improponibile e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. n.29653/2017 (R.G. n.55724/2017) emesso dall'Ill.mo Tribunale di Milano.

In via riconvenzionale

Per tutti i fatti, i titoli e le causali dedotte nel presente atto di citazione in opposizione, condannare ALMA S.p.a. - Agenzia per il lavoro (P. Iva 01429440934), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Palumbo n.12, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Grandi Salumifici Italiani S.p.a. che si quantificano nella misura di euro 2.050.069,79 (euro duemilionicinquantamilasessantannove/79) o nella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi nella misura di legge sino al soddisfo;

- In ogni caso dichiarare, in virtù dei rapporti negoziali intercorsi e in particolare dei contratti di appalto di servizi stipulati, tenuta e quindi condannare ALMA S.p.a. - Agenzia per il lavoro (P. Iva 01429440934), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Giuseppe Palumbo n.12, a tenere sollevata ed indenne e a manlevare la società attrice da tutte le pretese e/o le conseguenze pregiudizievoli alla stessa derivate, in ogni modo e a qualsiasi titolo, dai rapporti intercorrenti tra ALMA S.p.a. e i suoi dipendenti e/o collaboratori e da tutti i danni e/o sanzioni e/o pregiudizi dalla stessa a qualsiasi titolo subiti e pari a euro 2.050.069,79 (euro duemilionicinquantamilasessantannove/79) ovvero nella diversa somma,

maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre gli interessi nella misura di legge sino al soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi professionali di causa e ogni altro diritto fatto salvo”.

In via istruttoria

Si chiede che l'Ill.mo Signor Giudice voglia ammettere prova per testimoni sulle circostanze capitolate nelle premesse di fatto, da considerarsi qui ritrascritte e depurate da eventuali giudizi e valutazioni, precedute ciascuna dalle parole “vero che”. Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova, salvo altri indicarne, i signori Fabrizio Cerutti e Luca Costantini c/o Grandi Salumifici Italiani S.p.a.

Si chiede, altresì, ammettersi Consulenza Tecnica di Ufficio ai fini della quantificazione del danno.

Con riserva di integrare i capitoli di prova e la lista testimoniale.

Con riserva altro dedurre, eccepire, concludere, produrre e formulare anche in relazione alle difese avversarie”.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/02 si dichiara che il valore del presente giudizio è di euro 2.050.069,79 (euro duemilionicinquantamilasessantasei/79) e che, trattandosi di causa di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale ricompresa nel medesimo scaglione, il contributo unificato dovuto è pari ad € 843,00.

Il sottoscritto avv. Ettore Rocchi dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente n. di telefax 059/210554 ovvero all'indirizzo di posta elettronica: ettore.rocchi@ordineavvocatireggioemilia.it.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:


1) Copia contratto di appalto di servizi; 2) Copia contratto di servizi di pulizia; 3-4) Copia lettere di affidamento presso l' "Outlet del Gusto"; 5) Copia accordo di proroga termini durata contrattuale; 6) Copia comunicazione Grandi Salumifici Italiani S.p.a. del 4/05/2017; 7) Copia lettera Alma S.p.a. del 9/05/2017; 8) Comunicazione pec Grandi Salumifici Italiani S.p.a. del 31/05/2017; 9) Copia lettera Alma S.p.a. 1/06/2017; 10) Lettera di riscontro di

Grandi Salumifici Italiani S.p.a.; 11) Copia accordo Alma S.p.a. e Si Cobas per premio produttività; 12) Comunicazione Cobas Lavoro Privato dello sciopero indetto contro Alma e Si Cobas; 13) Replica di Alma a richiesta intervento per comportamento antisindacale; 14) Richiesta ausilio cambio appalto Cobas Lavoro Privato del 15/06/2017; 15) Richiesta assemblea sindacale retribuita; 16) Proclamazione stato di agitazione Si Cobas del 27/06/2017; 17) Mail avanzamenti e riassegnazioni del 28/06/2017; 18) Estratto mail situazione critica Interporto 19) Estratto segnalazioni del blocco base logistica inviate ai clienti; 20) Mail blocco e assenza mezzi presso la base logistica; 21) Copia verbali conciliazione in sede sindacale; 22) Copia verbali di conciliazione in sede sindacale ex dipendenti Logima; 23) Comunicazione Cobas Lavoro privato con allegati i conteggi lavoratori Logima; 24) Comunicazione via pec Grandi Salumifici Italiani del 30/06/2017; 25) Comunicazione via pec Grandi Salumifici Italiani del 10/08/2017; 26) Stima danni blocco Interporto; 27) Copia Questionario n.Q00101/2017 Agenzia Entrate -Ufficio Antifrode; 28) Copia Questionario n.Q00152/2017 Agenzia Entrate Ufficio Antifrode; 29) Copia contenzioso ex dipendente Logima; 30) Copia atto di citazione notificato; 31) Copia provvedimento Tribunale di Milano; 32) Copia rapporto di verifica decreto ingiuntivo; 33) Copia rapporto di verifica procura alle liti; 34) Dettaglio MCL blocco Interporto; 35) Copia penali commerciali; 36) Maggiori costi in ambito logistica; 37) Copia acquisti. Si allega altresì il decreto ingiuntivo notificato.

Modena-Milano, li 1° febbraio 2018

prof. avv. Ettore Botchi

avv. Luigi Baggi




DELEGA

Io sottoscritto Giuliano Carletti (Cod. Fisc. CRLGLN60L15L211V) nella mia qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Grandi Salumifici Italiani S.p.a., con sede in Modena, Strada Gherbella n. 320, P. Iva 02654810361, informato ai sensi dell'art. 4, 3° c., del D.Lgs n.28/2010 aggiornato al D.L. n.69/2013 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto nonché informato ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge, delego gli avv.ti Ettore Rocchi (Cod. Fisc. RCCTTR64S20H223Q Pec: ettore.rocchi@ordineavvocatiereggioemilia.it) e Luigi Baggi (C.F.BGGLGU57M22F205F Pec: luigi.baggi@milano.pecavvocati.it) a rappresentare e ad assistere, anche in via disgiunta tra loro, la predetta Società in ogni fase e grado, anche di esecuzione e opposizione, del presente giudizio, conferendo loro ogni più ampia facoltà inerente la procura alle liti ivi compresa quella di chiamare terzi in causa, di rinunciare alla comparizione delle parti, di proporre domande riconvenzionali, di transigere, di conciliare, di presentare istanze di estinzione e di desistenza, di incassare somme e rilasciare quietanze, di rinunciare e di accettare rinuncia agli atti e all'azione e di farsi sostituire da altri procuratori cui vengono concesse le medesime facoltà.

Dichiaro sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e conseguentemente presto il mio consenso al loro trattamento da parte degli avvocati, dei sostituti e degli addetti. Dichiaro, altresì, di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Eleggo speciale domicilio presso l'avv. Luigi Baggi, in Pioltello (MI), via Jacopo della Quercia n.4.

Modena, li 1° febbraio 2018


Giuliano Carletti (Cod. Fisc. CRLGLN60L15L211V) S.p.A.
Vice Legale e Direttore
Strada Gherbella, 320 - 41126 Modena
Tel. 059 585111 - Fax 059 460548
C.F. P.IVA-02654810361
Per autentica

prof. avv. Ettore Rocchi

avv. Luigi Baggi



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dalla Grandi Salumifici Italiani S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa dai suoi procuratori avv.ti Ettore Rocchi e Luigi Baggi,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Milano ho notificato il suesteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

- alla società ALMA S.p.a. - Agenzia per il lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso l'avvocato Marcello Pipola con studio in (80038) Pomigliano d'Arco (NA), via Verdi n.50, mediante rimessione di copia conforme a mezzo del servizio postale ai sensi di legge, oggi

A mezzo del Servizio postale
Milano - Succursale 109

07 FEB 2018

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Marco Zorzi

| | | |
|---|--|---|
| N° 6574 AP AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Il diretto a SOCIETA ALMA S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, E PER ESSA DAI SUOI PROCURATORI AVV.TI ETTORE ROCCHI E LUIGI BAGGI con studio in (80038) Pomigliano d'Arco (NA), via Verdi n.50 | | |
| CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata Il <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritornato il plico firmando il solo registro di consegna Spedite comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 668185748131 (data e firma dell'addetto al recapito) | MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. CAV in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta comp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> in donella <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> Imnesso avviso cassetta comp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITA' DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscritto data firma | RIKITO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità investita dal rappresentante legale (2) Di Società per Azioni, in commendita per Azioni e Responsabilità limitata (3) Avvocato, procuratore legale, delegatario persona, delegatario ufficio (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, portiere che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n° (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non verrà consegnato (10) Vedi note (4), (5), (6), (7), (8) (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di temuto rifiuto al primo indirizzo (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche |

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVI 07/02/18
atto giur.

N. AG 78757192739-2

MI 109 PDD

Ufficio del Servizio postale
Milano - Succursale 109

Mod. 23L - Mod. 04100B - Ed. 1/17 - E 105/AA

07 FEB 2018

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Marco Zorzi

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

Bollo dell'ufficio
di partenza

AR



68757192739-1

(compilare in stampatello)

AW. WIEB BARRI
VIA J. DEWA QUERCIA 4
20098 PLATEMO (TO)

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto dalla Grandi Salumifici Italiani S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa dai suoi procuratori avv.ti Ettore Rocchi e Luigi Baggi,

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni del Tribunale di Milano ho notificato il suesteso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

- alla società ALMA S.p.a. - Agenzia per il lavoro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso l'avvocato Marcello Pipola con studio in (80038) Pomigliano d'Arco (NA), via Verdi n.50, mediante rimessione di copia conforme a mezzo del servizio postale ai sensi di legge, oggi

A mezzo del Servizio postale
Milano - Succursale 109

07 FEB 2018

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Marco Zorzi

- alla Cancelleria Centrale dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Milano mediante consegna di copia conforme a mani di

02/2/18
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CATERINA CAROTI

A/9/6574

F/5/1104

UNEP - MILANO

Diritti

€ 3,87

Trasferte

€ 3,30

10% Trasferte

€ 0,33

Spese Postali

€ 0,43

Bolli/Varie

€ 0,00

TOTALE

€ 7,93

Deposito

€ 20,00

Saldo

DARE € 12,07

L'Ufficiale Giudiziario

Data Sc. 20/02/18

PERVENUTO IL

20/02/2018

URGENTE

UNEP - MILANO
Zone - 1/PT - 2/91

Cr. A/9/6574

Istante. GRANDI SALUMIFICI ITALIANI
SPA

07/02/2018

Rich. BAGGI LUIGI AVV.
Dest: CANCELLERIA +(1)

Dep. €: 20,00 F/5/1104

Zone - 1/PT - 2/91